



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la nota , prot. n. 28906 del 03.12.2014, acquisita il 05.12.2014 al prot. n. 18853, con la quale il Segretario Generale del comune di **NICOSIA** ha comunicato che il Sindaco con la nota prot. n. 28873/int. del 03.12.2014, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della l.r. n.35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del Consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del Sindaco e del Consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

RILEVATO che, nel caso di specie, ai sensi dell'art.11, comma 4, della l.r. 15.09.1997, n.35, e dell'art.55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.63, n.16, così come sostituito dall'art.14 della l.r. 23.12.2000, n.30 ed integrato dall'art.26 della l.r. 03.12.03, n.20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l.r. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere nominare un Commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15.3.63, n.16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di tre incarichi, stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n.2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del 18.12.2012);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 1/Area 1/S.G. del 07.01.2015, con il quale è stato revocato l'incarico all'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con contestuale assunzione temporanea, da parte dello stesso Presidente della Regione, delle funzioni assessoriali;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di **NICOSIA**.

Art.2) Nominare il sig./dott. Margherita Rizza Qualifica Dirigente Regionale Commissario straordinario per la gestione del predetto Comune, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l.r. n.25/2000 contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.

Art.3) Al Commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 16 GEN 2015

REGIONE SICILIANA IL PRESIDENTE
ASSESSORE REGIONALE AUTONOMIE LOCALI AD INTERIM
(Con. G. Rosario Crocetta)

